

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dopo il D.L. 90/2014 (G.U. n.144 del 24 giugno 2014)

Autore: Antonio Revelino

In: Diritto civile e commerciale

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dopo il D.L. 90/2014 (G.U. n.144 del 24 giugno 2014)

In **neretto** sono evidenziate le novità introdotte dal D.L. 90/2014

[1]

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere

dal

30

giugno 2014

nei

procedimenti

civili,

contenziosi

o

di

volontaria giurisdizione,

innanzi

al

tribunale,

il

deposito

degli

atti processuali e dei

documenti

da

parte

dei

difensori

delle

parti precedentemente costituite

ha

luogo

esclusivamente

con

modalità telematiche,

nel

rispetto

della

normativa

anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione

e

la

ricezione

dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede

per

il

deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o

delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità

di cui

al

presente

comma.

a

depositare

gli

atti

e

i

documenti

provenienti dai soggetti da esse nominati.

((Per

difensori

non

si intendono

i

dipendenti

di
cui
si
avvalgono
le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.)) [2]

[1] 2. Nei processi esecutivi

di
cui
al
libro
III
del
codice
di procedura civile la
disposizione
di
cui
al
comma
1
si
applica successivamente al deposito dell'atto con
cui
inizia

l'esecuzione.

[1] 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti

ha
luogo esclusivamente
con
modalità
telematiche,
nel
rispetto
della normativa
anche
regolamentare
concernente
la
sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del
tribunale
può
autorizzare
il
deposito
di
cui
al
periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio
giustizia
non
sono

funzionanti

e

sussiste

una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di

cui

al

comma

1

al

giudizio

di

opposizione

al

decreto d'ingiunzione.

**[3] ((5. Con uno o più decreti aventi
natura
non
regolamentare,
da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello
Stato,
il**

Consiglio nazionale

forense

ed

i

consigli

dell'ordine

degli

avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,

accertata la funzionalità dei servizi di

comunicazione,

può

individuare

i tribunali

nei

quali

viene

anticipato,

nei

procedimenti

civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie

di

procedimenti,

il

termine

fissato

dalla

legge

per l'obbligatorietà del deposito telematico.))

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale

della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a

4
si
ha
per
avvenuto
al momento in cui viene generata la ricevuta
di
avvenuta
consegna
da parte del gestore di
posta
elettronica
certificata
del
ministero della giustizia. **[4] ((Il deposito è tempestivamente eseguito quando
la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni
di
cui
all'articolo
155, quarto e quinto comma, del codice
di
procedura
civile.
Quando
il messaggio di
posta
elettronica
certificata
eccede
la
dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
responsabile**

**per
i sistemi informativi automatizzati del ministero della
giustizia,
il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di
posta elettronica certificata. Il
deposito è tempestivo
quando
è
eseguito
entro
la
fine
del
giorno
di scadenza.))**

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo
periodo,
il
giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e
dei
documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando
i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può
ordinare
il
deposito
di
copia

cartacea

di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

[5] ((9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.))

**[6] ((9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015
nei
procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi
alla
corte
di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da
parte dei
difensori
delle
parti
precedentemente**

costituite

ha

luogo esclusivamente

con

modalità

telematiche,

nel

rispetto

della normativa

anche

regolamentare

concernente

la

sottoscrizione,

la trasmissione e la ricezione dei documenti

informatici.

Allo

stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti

da

parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma,

a

depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi

natura

non

regolamentare,

da

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello

**Stato,
il
Consiglio
nazionale forense ed i consigli
dell'ordine
degli
avvocati
interessati,
il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione,
può individuare le
corti
di
appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche
categorie
di procedimenti, il termine fissato dalla
legge
per
l'obbligatorietà del deposito telematico.))**

AGGIORNAMENTO [1]

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, si applicano esclusivamente

ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità".

AGGIORNAMENTO [2]

All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

AGGIORNAMENTO [3]

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro

della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, più individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per

l'obbligatorietà del deposito telematico.».

AGGIORNAMENTO [4]

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

AGGIORNAMENTO [5]

all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel

presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

AGGIORNAMENTO [6]

dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al

presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. »

<https://www.diritto.it/obbligatorieta-del-deposito-telematico-degli-atti-processuali-dopo-il-d-l-902014-g-u-n-144-del-24-giugno-2014/>